

Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023 per l'affidamento della fornitura di dispositivi medici e materiale specialistico per emodinamica.

Schema di Contratto

AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE
CONTRATTO DI FORNITURA

TRA

L'AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di Crotone P.IVA 01997410798 (di seguito anche Amministrazione), rappresentata da _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda e delegato con Deliberazione del Commissario Straordinario pro-tempore n. del _____ ad impegnare legalmente e formalmente l'Azienda;

E

L'OPERATORE ECONOMICO _____ (di seguito anche Appaltatore o Contraente o Fornitore) con sede legale in _____, Via _____, C.F. e P.IVA _____ rappresentato da _____ nato a _____ il _____ e residente in _____ alla Via _____, C.F. _____, in qualità di _____;

PREMESSO CHE:

- con Determina n. ____ del _____ è stata indetta procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 76, comma 2, lettera c), del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento della fornitura trimestrale di dispositivi medici e materiale specialistico di emodinamica per l'attivazione del Servizio di Emodinamica presso il P.O. San Giovanni di Dio dell'A.S.P. di Crotone (CPV 33190000-8), suddivisa in n. 123 lotti, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'art. 108 del Codice dei Contratti, con attribuzione di 81 punti all'offerta tecnica e di 19 punti all'offerta economica, e con il criterio di minor prezzo con un importo a base d'asta di euro _____, per un importo complessivo comprensivo di opzioni pari ad euro _____;
- con il medesimo atto sono stati nominati RUP, ai sensi dell'art. 15 del Codice, e DEC, ai sensi dell'art. 114 del Codice, rispettivamente, _____ della U.O.C. _____ e _____ della U.O.C. _____ dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;
- la fornitura è stata aggiudicata con Determina n. _____ del _____ per un importo di euro _____ e per una durata di mesi tre;
- il Fornitore è risultato aggiudicatario della procedura di gara per il lotto _____/lotti _____;
- il Fornitore ha dichiarato in sede di offerta di avere preso integrale conoscenza di quanto contenuto nella Lettera di invito/ Disciplinare di gara,

- nel Capitolato, nello Schema di Contratto e in tutti gli allegati alla documentazione di gara e di accettarne clausole e condizioni in modo pieno ed incondizionato;
- per i lotti _____ oggetto dell'aggiudicazione la documentazione di gara ha individuato quale modalità di esecuzione del contratto _____ ;
 - il Fornitore con la seconda sottoscrizione dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 del Codice civile, di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole, attestando di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli richiamati in calce al presente contratto;
 - il Fornitore ha costituito garanzia definitiva di euro _____ , (_____ / _____) mediante _____ emessa da _____ ;

Tutto ciò premesso

le Parti come sopra rappresentate confermano e ratificano quanto esposto in premessa e convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - VALORE DELLE PREMESSE, DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI E DEFINIZIONI

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, la Lettera di invito/ Disciplinare di gara con i relativi allegati, i chiarimenti di gara pubblicati dalla stazione appaltante, l'Offerta tecnica, l'Offerta economica costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ancorché al medesimo non materialmente allegati.
2. L'esecuzione della fornitura oggetto del contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
 - a) dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato, R.D. n. 2440/1923, regolamento n. 827/1924 e successive integrazioni e modifiche;
 - b) dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, - "Codice dei contratti pubblici", di seguito anche "Codice";
 - c) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato e dalle disposizioni aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente alla stipula del presente atto, laddove applicabili;

- d) dalla normativa unionale, nazionale, regionale e speciale di settore, oltreché dalla vigente normativa in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di protezione dei dati personali.

In caso di discordanza, gli atti e documenti tutti della procedura di cui in premessa, predisposti dall'Amministrazione, prevarranno sui documenti tutti prodotti dal Contraente ai fini della partecipazione e dell'aggiudicazione della medesima procedura, fatta eccezione per le eventuali condizioni migliorative offerte dal Contraente ed accettate dall'Amministrazione.

3. Le clausole del contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme e/o disposizioni primarie e/o secondarie, aventi carattere cogente, che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, il Fornitore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

Articolo 2 – OGGETTO E VALORE DEL CONTRATTO

1. Con il presente contratto il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Azienda sanitaria ad eseguire la fornitura dei dispositivi medici, nel prosieguo anche solo "fornitura" o "appalto", comprendente le attività di seguito indicate, dettagliatamente descritte nel Capitolato speciale, per il Lotti di gara aggiudicati di seguito indicati:

Lotto	Descrizione Lotto (Acquisto o Conto Deposito)	CIG	Importo

2. Il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti della Azienda sanitaria ad eseguire altresì tutte le prestazioni, dettagliatamente descritte nel Capitolato, nella Lettera di invito/ Disciplinare di gara e relativi allegati, nei limiti del valore complessivo del contratto pari a euro __, __ (/__), Iva esclusa, calcolato sulla base del prezzo unitario offerto moltiplicato per i quantitativi stimati quale fabbisogno della Azienda sanitaria.
3. L'ammontare complessivo del contratto, per ciascun Lotto, non impegna

l'Azienda ad emettere ordinativi di fornitura fino a tale concorrenza, la quale pertanto non costituisce, in nessun modo, un minimo garantito al Fornitore.

4. In ogni caso l'Azienda si riserva la facoltà, nel corso del periodo di vigenza contrattuale, di non acquistare tutti i dispositivi indicati nella documentazione di gara e di sospendere l'acquisizione di quei prodotti che non risultassero più idonei a seguito di mutamento negli indirizzi tecnico-scientifici o per le esigenze operative del reparto utilizzatore.

Articolo 3 – DURATA DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha durata di mesi 3 (tre) dalla data dell'invio del primo ordine di fornitura, eventualmente prorogabile per ulteriori 3 (tre) mesi. Nel caso di esercizio dell'opzione di proroga contrattuale (art. 120, comma 10, del Codice) il contraente è tenuto a eseguire le prestazioni ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto.
2. Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà di proroga (art. 120, comma 11, del Codice) per l'Amministrazione per il tempo strettamente necessario all'espletamento della gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento delle medesime prestazioni o prestazioni analoghe e qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio/fornitura.

Articolo 4 – CONDIZIONI DI FORNITURA E LIMITAZIONE DI RESPONSABILITÀ

1. Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti ed in conformità, salva espressa deroga, alle specifiche tecniche indicate negli atti di gara. In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere

emanate successivamente all'aggiudicazione, comprese le norme UNI e CE applicabili.

2. I prodotti oggetto della fornitura devono essere conformi a tutte le caratteristiche e requisiti indicati nel Capitolato Speciale nonché alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto concerne le autorizzazioni alla produzione, all'importazione, all'immissione in commercio e all'uso e devono, inoltre, rispondere ai requisiti previsti dalle disposizioni vigenti in materia all'atto dell'offerta nonché ad ogni altro eventuale provvedimento emanato durante l'esecuzione della fornitura.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto, restano ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. Il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti della Azienda sanitaria assumendosi ogni relativa alea.

3. Il Fornitore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Azienda sanitaria da tutte le conseguenze derivanti da eventuali difformità della fornitura rispetto alle specifiche, caratteristiche tecniche e requisiti richiamati dal presente articolo nonché dall'eventuale inosservanza delle norme, prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
4. Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, salvo IVA, le spese ed i rischi relativi alla prestazioni oggetto del contratto nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'esecuzione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi comprese le eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura anche se non espressamente prevista nel presente contratto, nella Lettera di invito/ Disciplinare di gara, nel Capitolato e nella documentazione presentata dal Fornitore in sede di gara.
5. Il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, i locali della Azienda sanitaria continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale della Azienda sanitaria e/o da terzi autorizzati ivi compresi gli utenti. Il Fornitore si obbliga ad eseguire le prestazioni contrattuali salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle

attività svolte dalla Azienda sanitaria o da terzi autorizzati.

6. Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali della Azienda sanitaria nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
7. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Azienda sanitaria di procedere in qualsiasi momento anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Articolo 5 - ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

1. Sulle apparecchiature offerte in comodato d'uso gratuito, il Fornitore esegue l'assistenza tecnica full-risk e la manutenzione correttiva e programmata, secondo i termini e le condizioni indicati nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

Articolo 6 – OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Fermo restando quanto previsto nel Capitolato e nella documentazione di gara, il Fornitore deve essere in possesso delle prescritte autorizzazioni nonché delle attrezzature e dell'organizzazione idonea alla gestione dell'appalto oggetto del presente contratto e pertanto solleva la Azienda sanitaria da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dalla gestione dell'appalto stesso.
2. Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto negli altri articoli del presente contratto, a:
 - a) garantire la continuità, regolarità e completezza della fornitura;
 - b) eseguire la fornitura come previsto nella documentazione di gara impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione della fornitura secondo quanto stabilito nel contratto, nella Lettera di invito/ Disciplinare di gara e nel Capitolato;
 - c) manlevare e tenere indenne la Azienda sanitaria delle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da difetti di prodotti oggetto del contratto, ovvero in relazione ai diritti di privativa vantati da terzi;
 - d) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla Azienda sanitaria di monitorare la conformità delle forniture ai parametri di qualità predisposti ed alle norme previste nella documentazione di gara;
 - e) osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo predisposte e

- comunicate dalla Azienda sanitaria;
- f) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi referenti;
 - g) rispettare le norme vigenti in materia di sicurezza del personale assumendosi ogni responsabilità in ordine all'adempimento delle vigenti prescrizioni/norme igienico-sanitarie ed infortunistiche, esonerando la Azienda sanitaria da qualsivoglia responsabilità in merito;
 - h) informare e formare i propri operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto circa le misure idonee per la protezione individuale da qualsivoglia tipologia di rischio connesso all'esecuzione stessa nonché garantire che gli operatori medesimi siano provvisti, ove necessario, di dispositivi di protezione individuale in conformità alla normativa vigente con oneri a carico del Fornitore;
 - i) assicurare il rispetto, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione dell'appalto, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al Codice di comportamento della Azienda sanitaria, estesi per quanto compatibili, per effetto del disposto dell'art. 2, comma 3, del Decreto medesimo, ai "collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'Amministrazione".

Articolo 7 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI DI PRIVATIVA

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore e, in genere, di privativa altrui.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'Azienda sanitaria azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sui beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Azienda, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi e le spese giudiziali e legali a carico della medesima Azienda.
3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria di cui al precedente comma l'Azienda sanitaria, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni erogate.

Articolo 8 – OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

1. Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso il proprio personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza nonché dalla disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Il Fornitore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del Comparto di categoria e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permarrà anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
3. Il Fornitore è tenuto inoltre all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali.

Articolo 9 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI

1. Le parti si attengono a tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare al D.Lgs. n. 81/2008.
2. Il Fornitore è tenuto al rispetto dell'obbligo di formazione e informazione del proprio personale sui rischi specifici cui lo stesso viene sottoposto nell'ambito delle attività eseguite presso la Azienda sanitaria stessa in virtù del presente atto nonché a collaborare all'attuazione delle misure e degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, anche di quelli connessi con le emergenze.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si dà atto che, in relazione alla natura delle prestazioni oggetto del presente contratto, riconducibili alla mera fornitura di materiali, e in considerazione delle aree della Azienda sanitaria interessate dalla presenza degli operatori del Fornitore, non sono da ravvisarsi specifici rischi da interferenza.

4. È comunque onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il Documento di Valutazione dei Rischi, e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi alle proprie attività.

Articolo 10 – RESPONSABILITÀ PER DANNI

1. Ogni responsabilità per quanto riguarda le caratteristiche della fornitura, difetti o vizi di produzione e/o di progettazione nonché per gli eventuali inconvenienti e danni provocati a terzi - utenti/utilizzatori - dal loro pur corretto impiego, resta a totale e completo carico del Fornitore, il quale, rendendosene garante nei confronti della Azienda sanitaria, è tenuto all'osservanza di tutte le norme di legge, regolamentari, prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché di quelle che dovessero essere emanate in corso di validità dell'affidamento.
2. Ferme restando le responsabilità di cui al precedente comma, il Fornitore risponde pienamente sia dei danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Fornitore medesimo nell'esecuzione del contratto, sia dei danni causati a terzi e alla Azienda sanitaria nonché a cose, di proprietà della medesima o di terzi, presenti ovvero pertinenti agli edifici ed ai loro impianti, attrezzature ed arredi tutti derivanti da omissioni, negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di prescrizioni di leggi o di prescrizioni contrattuali o fornite dalla Azienda sanitaria durante l'esecuzione della fornitura ed imputabili al Fornitore o ai suoi dipendenti o a persone della cui attività la stessa si avvalga a qualsiasi titolo, obbligandosi a tenere indenne la Azienda sanitaria da qualsiasi responsabilità, pretesa e molestia.
3. Il Fornitore è tenuto al risarcimento di tutti i danni descritti ai precedenti commi senza eccezione e per l'intera vigenza contrattuale, fatta salva l'applicazione delle penali o l'eventuale risoluzione del contratto, tenendo indenne la Azienda sanitaria da qualsiasi responsabilità o da qualsivoglia rivalsa/pretesa anche da parte del personale del Fornitore medesimo.
4. I danni arrecati dal Fornitore in esecuzione della fornitura vengono contestati per iscritto al Fornitore stesso con fissazione di un termine breve per le controdeduzioni. Qualora le giustificazioni non vengano accolte dalla Azienda sanitaria ovvero non vengano presentate ed il Fornitore non abbia provveduto al risarcimento anche mediante polizza assicurativa ovvero al ripristino totale nel termine fissato, la Azienda sanitaria provvede direttamente a trattenere il corrispondente importo sulla fattura di prima scadenza ovvero sul deposito cauzionale definitivo.

Articolo 11 – GARANZIA DEFINITIVA

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 117 del D. Lgs n. 36/2023, il Fornitore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ha costituito in favore dell'Amministrazione polizza fidejussoria n. _____ stipulata in data _____ con _____ di importo pari ad euro _____(_____% dell'importo contrattuale).
2. Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell'Azienda sanitaria.
3. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta.

Articolo 12 – COPERTURA ASSICURATIVA

1. Il Fornitore deve essere in possesso di adeguata polizza assicurativa a beneficio della Azienda sanitaria e di terzi con massimali adeguati a garantire la copertura del rischio da responsabilità civile del Fornitore medesimo in ordine allo svolgimento di tutte le prestazioni/attività di cui all'affidamento oggetto del contratto.
2. Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della copertura assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per lo svolgimento dell'appalto e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa, il contratto potrà essere risolto dalla Azienda sanitaria con conseguente ritenzione della garanzia definitiva prestata e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno.

Articolo 13 – CORRISPETTIVI CONTRATTUALI

1. Per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, sono corrisposti al Fornitore, previa verifica della conformità delle stesse effettuata dalla Azienda sanitaria, i prezzi unitari offerti dal Fornitore in sede di gara, indicati nell'Offerta economica, parte integrante del presente contratto anche se materialmente

non allegata.

2. I corrispettivi contrattuali si riferiscono a forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e prescrizioni contrattuali e sono comprensivi di tutto quanto previsto nella documentazione di gara nonché di tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto del contratto, compresi quelli relativi alle spese di trasporto/consegna dei prodotti ed eventuali spese viaggio e missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale nonché ogni altra spesa accessoria relativa alla fornitura.
3. I corrispettivi contrattuali sono dovuti unicamente al Fornitore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori, non può vantare alcun diritto nei confronti della Azienda sanitaria.
4. Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e remunerati nel corrispettivo contrattuale.
5. I corrispettivi contrattuali sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea.

Articolo 14 – REVISIONE PREZZI

I prezzi offerti si intendono fissi, definitivi, scontati e validi per tutta la durata della fornitura, comprese eventuali opzioni di rinnovo e/o proroghe, se previste.

Articolo 15 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

1. Il Fornitore procede a fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio. Le fatture devono essere intestate a: Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, Via Mario Nicoletta, Centro Direzionale "IL GRANAIO" - Codice Univoco Ufficio: ACIZEO. Ogni fattura dovrà riportare, oltre al Codice Univoco Ufficio, il riferimento al presente contratto, il CIG e l'indicazione della aliquota IVA.
2. Le fatture sono liquidate entro 60 giorni dal ricevimento previa verifica di conformità in corso di esecuzione attestante la rispondenza della fornitura agli ordini di acquisto e ai corrispondenti documenti di trasporto. Nessun corrispettivo è dovuto al Fornitore in caso di consegna di prodotti differenti da quelli aggiudicati oggetto del contratto. Qualora sia necessario regolarizzare una fattura, per data di ricevimento si intende quella della fattura regolarizzata

o della nota di credito.

3. Sui pagamenti delle fatture sono operate le detrazioni per gli importi eventualmente dovuti alla Azienda sanitaria a titolo di penale ovvero per ogni altro indennizzo o rimborso contrattualmente previsti.
4. È fatto divieto, anche in caso di ritardo nei pagamenti, di sospendere o interrompere le prestazioni previste dal contratto. In ogni caso di interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni contrattuali, il contratto è risolto dalla Azienda sanitaria e il Fornitore risponde direttamente degli eventuali danni causati alla Azienda sanitaria o a terzi.
5. Qualora si verificassero contestazioni, di carattere stragiudiziale o giudiziale, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere all'atto della definizione della vertenza. La Azienda sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al Fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 del Codice civile).

Articolo 16 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010. L'inadempimento degli obblighi di tracciabilità costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima Legge, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della stessa.
2. Il Fornitore ha fornito gli estremi del conto dedicato alla gestione dei movimenti finanziari inerenti al presente contratto e le generalità delle persone delegate ad operare su di esso esclusivamente
Codice IBAN _____
NOME _____
COGNOME _____
CF _____
3. Il Fornitore si impegna a comunicare alla Azienda sanitaria, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione che dovesse intervenire in relazione ai dati dichiarati.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 136/2010.

Articolo 17 – MODIFICHE DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

1. Le modifiche e le varianti del contratto saranno autorizzate dal Responsabile Unico del Progetto.
2. Ai sensi dell'art. 120, comma 9, D. Lgs. n. 36/2023, l'Azienda sanitaria, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, potrà imporre al Fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel presente contratto. In tal caso, il Fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 18 – INADEMPIENZE E PENALITÀ

1. Il ritardato e/o inesatto adempimento delle prestazioni contrattuali determina l'applicazione delle penali stabilite dal Capitolato.
2. È fatta salva la facoltà per l'Azienda sanitaria di non attendere l'esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustificano, ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi/maggiori oneri. Resta inteso che il materiale non conforme sarà in ogni caso restituito, con spese a carico del Fornitore.
3. L'Azienda sanitaria, in presenza di inadempimenti del Fornitore o ricorrendo i presupposti di cui 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia ovvero compensare il credito con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo. In tale ultimo caso l'importo delle penali viene recuperato all'atto dell'emissione del mandato di pagamento della prima fattura utile.
4. L'applicazione delle penali non pregiudica il diritto della Azienda sanitaria di ottenere la prestazione o di richiedere al Fornitore il risarcimento del maggior danno e, comunque, sia il rimborso dei costi sopportati dalla Azienda sanitaria a causa dell'inadempimento, compreso il maggior onere per il ricorso ad altro fornitore, sia il risarcimento delle sanzioni amministrative e pecuniarie dovute a ritardi/omissioni in cui la Azienda sanitaria dovesse incorrere, con l'incameramento della cauzione prestata.
5. Ove le inadempienze e le violazioni contrattuali dovessero ripetersi, l'Azienda sanitaria può risolvere in ogni momento il contratto. In tal caso è corrisposto al Fornitore il corrispettivo contrattuale per le forniture regolarmente eseguite fino al giorno della risoluzione, previa detrazione dell'importo delle penali applicate e delle necessarie maggiori spese che la Azienda sanitaria sarà costretta a sostenere a causa dell'anticipata risoluzione per fatto o colpa del Fornitore

inadempiente.

Articolo 19 – CESSIONE DI CREDITO E DI CONTRATTO

1. La cessione dei crediti maturati dal Fornitore a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni è soggetta alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, ed all'art. 6 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n.36/2023.
2. In caso di cessione dei crediti, nel relativo contratto devono essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi: indicare il CIG dell'appalto e anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato; osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
3. La cessione del contratto è vietata, a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 119, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023. Resta fermo quanto previsto dall'art. 120, comma 1 lett. d), D. Lgs. n. 36/2023 in caso di modifiche soggettive.

Articolo 20 – SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023

OPPURE

Non essendo stato dichiarato dal Fornitore all'atto dell'offerta, non è ammesso il ricorso al subappalto.

2. Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Articolo 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Ferme restando le cause di risoluzione del contratto previste dall'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023, l'Azienda sanitaria ha facoltà di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, dandone comunicazione al Fornitore, nei

seguenti casi, oltre che in quelli già previsti negli altri articoli del presente contratto:

- a) documentato verificarsi delle cause di risoluzione espressamente previste dalla Lettera di invito/ Disciplinare di gara e dal Capitolato;
- b) qualora siano riscontrate gravi difformità qualitative o gravi irregolarità anche rispetto ai termini di consegna o gravi ritardi che abbiano dato luogo all'applicazione di penali;
- c) qualora si verificano gravi disservizi e/o inadempimenti agli obblighi stabiliti nel contratto e/o mancata rispondenza dei sistemi/prodotti ai requisiti di ogni ordine di cui alla Lettera di invito/ Disciplinare di gara e al Capitolato nonché danni accertati su pazienti e/o operatori derivanti da difetti dei sistemi/prodotti;
- d) interruzione o sospensione anche parziali delle prestazioni da parte del Fornitore, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 121 e 122 del D. Lgs n. 36/2023;
- e) inadempimento grave degli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori nonché delle norme in materia di collocamento obbligatorio ed in materia di sicurezza sul lavoro;
- f) accertata grave violazione, da parte degli operatori impiegati nell'esecuzione della fornitura, degli obblighi di condotta di cui al D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165") e di cui al "Codice di comportamento" dell'Azienda sanitaria;
- g) inadempimento dell'obbligo di copertura assicurativa;
- h) mancata reintegrazione della garanzia definitiva eventualmente escussa;
- i) applicazione di penali per un ammontare uguale o superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- j) violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- k) subappalto non dichiarato in sede di partecipazione alla gara;
- l) mancato rispetto delle clausole anticorruzione di cui al Patto di Integrità accettato in sede di gara;
- m) cessazione dell'attività, fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, o procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni. In caso di fallimento il contratto si intende risolto dal giorno precedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento e l'Azienda sanitaria conserva verso il fallimento piene ed intere le sue ragioni di credito e di indennizzo spettanti per qualsiasi titolo nonché per l'anticipata risoluzione;

n) perdita dei requisiti soggettivi per l'esercizio delle attività, ivi comprese le autorizzazioni, attestazioni e/o abilitazioni richieste per l'esecuzione della fornitura di cui al presente affidamento nonché accertamento dell'insussistenza in capo al Fornitore dei requisiti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

o) inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010;

p) nel caso che, all'atto dell'aggiudicazione ovvero nel corso della fornitura, dovessero intervenire convenzioni CONSIP e/o aggiudicazioni di forniture da parte della Centrale Acquisti Regionale o gare svolte dalla stessa Azienda Sanitaria/Ospedaliera per il medesimo materiale;

2. Il mancato esercizio da parte dell'Azienda sanitaria della facoltà di dichiarare risolto il contratto non comporta in alcun modo rinuncia ad una pretesa risarcitoria, né a proporre domanda di risoluzione in via ordinaria.
3. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale l'Azienda Sanitaria, oltre all'applicazione delle penalità previste, procede, ai sensi dell'art. 117, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, a valersi della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture nonché a rivalersi su eventuali esposizioni creditorie del Fornitore nei confronti dell'Azienda per l'escussione di tutti i danni diretti ed indiretti che l'Azienda dovesse comunque sopportare per il rimanente periodo contrattuale, ivi compreso il maggior onere, rispetto a quello convenuto, per il ricorso ad altro fornitore, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.
4. Resta comunque salvo il diritto dell'Azienda, oltre e in aggiunta all'applicazione delle penalità previste, di procedere all'acquisto presso terzi dei prodotti necessari, a danno del Fornitore inadempiente, anche nel caso in cui l'inadempimento non dia luogo alla risoluzione del contratto, restando in ogni caso a carico del Fornitore inadempiente la differenza per l'eventuale maggior prezzo rispetto a quello oggetto di aggiudicazione nonché ogni altro onere o danno comunque derivante all'Azienda sanitaria a causa di tale inadempienza.
5. L'esecuzione in danno non esime il Fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.
6. Rimane inteso che eventuali gravi inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Articolo 22 - RISERVATEZZA

1. Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano attraverso le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.
2. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza degli obblighi di segretezza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi.
3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il Fornitore è tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.

Articolo 23 - TRATTAMENTO DEI DATI E CONSENSO AL TRATTAMENTO

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel pieno rispetto delle norme e misure di sicurezza previste dal Codice Privacy, del regolamento UE 2016/679, del "Regolamento organizzativo aziendale privacy" consultabile sul sito internet dell'Azienda, nella sezione "Amministrazione Trasparente".
2. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore autorizza, ai sensi del regolamento UE 2016/679, l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone ad inserire e conservare in archivio elettronico e/o cartaceo i dati personali conferiti per la stipula e l'esecuzione del presente contratto.
3. Le parti dichiarano di essere a conoscenza che:
 - i dati verranno trattati dall'Azienda per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e, in particolare, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili;
 - i dati saranno conservati fino al momento in cui acquisterà carattere definitivo il certificato di verifica di conformità/certificato di regolare esecuzione o, in caso di contenzioso in fase di esecuzione, fino alla esecuzione del provvedimento definitivo dell'autorità giurisdizionale;
 - il conferimento dei dati è obbligatorio e necessario alla esecuzione e gestione

dell'appalto;

- in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, garantendo la riservatezza e la sicurezza degli stessi;
- potranno venire a conoscenza dei dati personali, i dipendenti e/o i collaboratori, anche esterni, del titolare e i soggetti che forniscono servizi strumentali alle finalità di cui sopra (come, ad esempio, servizi tecnici);
- i dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda ovvero di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
- all'interessato sono riconosciuti i diritti di cui al capo III del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di dati personali e, in particolare, tutti quelli elencati nella parte seconda del regolamento organizzativo aziendale privacy di cui al precedente primo comma.

4. Il Titolare del trattamento è il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone, in qualità di Legale Rappresentante.
5. Il Data Protection Officer dell'Azienda è LCG – LECIS CANNELLA GRASSI STUDIO LEGALE ASSOCIATO – P. Iva: 05127440963.
6. Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Direttore della U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione Logistica.
7. I diritti in materia di dati personali potranno essere esercitati inviando apposita nota all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'Azienda, all'attenzione del responsabile del trattamento dei dati personali.
8. Le parti dichiarano che i dati personali forniti per la stipula del presente atto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato previsti dalla vigente normativa.
9. Qualora il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato "Responsabile del trattamento" dei dati personali, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE. In tal caso, il Fornitore si impegna ad accettare la designazione a Responsabile del trattamento, da parte dell'Amministrazione, relativamente ai dati personali di cui la stessa è Titolare e

che potranno essere trattati dal Fornitore nell'ambito dell'erogazione dei servizi contrattualmente previsti.

10. Il Fornitore si impegna a adottare le misure di sicurezza di natura fisica, tecnica e organizzativa necessarie a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio nonché ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy ed a farle osservare ai propri dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzati al trattamento dei dati personali.

Articolo 24 – DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E REFERENTE DELLA FORNITURA PER IL FORNITORE

1. Il Direttore dell'esecuzione del contratto nominato dalla Azienda sanitaria è il/la Dott/Dott.ssa _____, il quale provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile del presente contratto.
2. Il Direttore dell'esecuzione del contratto, oltre ai singoli compiti allo stesso attribuiti dalle disposizioni del presente contratto e dalla normativa di settore, procede alla verifica di conformità in corso di esecuzione delle prestazioni eseguite ai fini del pagamento delle fatture.
3. Il Fornitore individua _____, Qualifica Aziendale _____, recapito telefonico _____, indirizzo di posta elettronica _____, quale Referente della fornitura, con capacità di rappresentare il Fornitore agli effetti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. In caso di assenza del Referente della fornitura, il Fornitore deve comunicare tempestivamente al Direttore dell'esecuzione del contratto il nominativo e il recapito di un sostituto.
5. Il Fornitore ed il suo Referente devono raccordarsi con il Direttore dell'esecuzione del contratto per tutte le esigenze relative all'esecuzione della fornitura oggetto del presente contratto.

Articolo 25 – FORO COMPETENTE

1. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 133, comma 1 lett. e), D.Lgs. n. 104/2010, per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla validità, efficacia, esecuzione, risoluzione e/o interpretazione del contratto è competente esclusivamente il Foro di Crotone.

Articolo 26 – SPESE DI CONTRATTO

1. Sono a carico esclusivo del Fornitore tutte le spese e tasse, nessuna eccettuata, inerenti e conseguenti la gara, la stipulazione ed eventuale registrazione del contratto, ivi comprese quelle per gli atti relativi all'esecuzione del contratto stesso e le tasse, le imposte e in genere qualsiasi onere che direttamente o indirettamente, nel presente o nel futuro, abbia a gravare sulle prestazioni oggetto della fornitura, anche qualora la tassa, l'imposta od onere sia intestato a nome dell'Azienda o di altri.

Articolo 27 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, il fornitore deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, nel Codice di comportamento e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di questa stazione appaltante, disponibili sul profilo del committente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Articolo 28 - PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto, documento informatico nativo digitale predisposto dall'Amministrazione Contraente, viene stipulato tra le Parti per il tramite della Piattaforma utilizzata per lo svolgimento della procedura di gara

Art. 29 - ELEZIONE DI DOMICILIO DIGITALE

Per le comunicazioni relative alle sorti del presente contratto le parti dichiarano il proprio indirizzo digitale come di seguito indicato:

Posta elettronica certificata del Fornitore: _____

Posta Elettronica Certificata Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone:

protocollo@pec.asp.crotone.it

PER LA STAZIONE APPALTANTE

PER IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

Il sottoscritto _____, in qualità di Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti richiamati nel presente contratto e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di seguito indicati e contenuti nel presente atto, nel Capitolato e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del Codice Civile, delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili: articoli 3-4-6-7-8-10-12-17-18-21.

Il Fornitore _____

Firmato digitalmente Il Legale Rappresentante_____

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 s.m.i. e norme collegate.